

Studio legale

Avv. Ornella Ambrogio
Patrocinante in Cassazione
Dott. Giulio Capodicasa
Viale Teracati N. 75
Tel. 0931.38522- fax 0931.30715
96100 Siracusa
avv.ornellambrogio@pec.it

TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Lavoro

=*=

**RICORSO IN RIASSUNZIONE A SEGUITO DI DECLARATORIA DI
NULLITÀ DELLA SENTENZA IMPUGNATA EX ART. 354 C.P.C.
CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER
PUBBLICI PROCLAMI**

PER: INTAGLIATA MARISA, nata a Siracusa il 3/12/1954
ed ivi residente in Via S. Raiti n. 6(NTG MRS
54T43I754R), elettivamente domiciliata in
Siracusa Viale Teracati 75 presso lo studio
dell'Avv. Ornella Ambrogio (Cod. fisc.: MBR RLL
73C 57I754P PEC: avv.ornellambrogio@pec.it),
che la rappresenta e difesa per mandato in calce
al presente atto;

-RICORRENTE-

CONTRO: MINISTERO DELLA ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA'

E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.
(C.F.: 80185250588), l'Ufficio Scolastico
regionale per il Lazio, in persona del Dirigente
pro tempore,

l'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia,
in persona del Dirigente *pro tempore* (C.F.:
97254200153) e nei confronti dell'USR Sicilia,
in

persona del Dirigente *pro tempore* (C.F.:
80018500829);

- RESISTENTE-

E nei confronti di: ARGENTO MARIA ADELE, nata il

5.3.77, (Posizione n. 153 nell'Ufficio
Scolastico Prov. di Siracusa), la cui posizione
è suscettibile di essere lesa per effetto
dell'accoglimento della domanda e, qualora lo si
ritenesse necessario, nei confronti di tutti
coloro che sono inclusi nella graduatoria di
merito oggetto di contestazione con il seguente
giudizio, in relazione ai quali si chiede sin da
ora di essere autorizzati alla notifica per
pubblici proclami.

PER: la riassunzione dinanzi l'intestato Tribunale, già Giudice di primo grado, disposta con la sentenza della Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, n. **1214.2022**, resa nel giudizio iscritto al N. **1034/2020 RG**, depositata in data 6.10.2022. (All. 1)

In fatto

I

Con sentenza definitiva n. 1214.2022 resa in data 6.10.2022, la Corte di Appello di Catania, Sezione Lavoro, Dott.ssa V. Di Stefano, su ricorso in appello, iscritto al N. 1034.2020 Rg Lav., avanzato ad istanza del Ministero dell'Istruzione- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico per il Lazio, ha chiesto la riforma della statuizione N. **805/2020, emessa nel procedimento iscritto al N. 2856/2018**, resa il 7.10.2020 dal Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, G.L., Dott. F. Favale, il quale, ha accolto le domande giudiziali proposte da Intagliata Marisa

relative alla richiesta di trasferimento presso l'ambito di Siracusa, ove il predetto G.L. ha così provveduto:

<< conferma il provvedimento cautelare ex art. 700 CPC del 20.1.2018 del 20.01.2018(emesso nel procedimento RG n. 3265/2017 ed ordina alle Amministrazioni scolastiche resistenti(in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore) ciascuna per quanto di competenza, di assegnare Intagliata Marisa presso l'Ambito Territoriale di Siracusa...>>.(All. 2,3)

II

In sede di gravame, il resistente, MIUR, ha censurato la sentenza del Tribunale Aretuseo, deducendo in sintesi non solo la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrità del contraddittorio, con richiesta di rimessione dinanzi al primo Giudicante per l'integrazione nei confronti dei docenti in graduatoria in posizione superiore a quella di appartenenza dell'odierna appellata, ma soprattutto l'erroneità nel merito dell'ordinanza cautelare e della successiva

sentenza di assegnazione in favore di Intagliata Marisa per la legittimità dell'operato scolastico. Il Ministero avrebbe invocato, difatti, la regolarità dei movimenti nelle varie fasce, dolendosi che il Tribunale Aretuseo avrebbe riconosciuto alla medesima una << *precedenza assoluta e prevalente*>> rispetto a quella spettante agli altri docenti, con richiesta di condanna alle spese e compensi del giudizio di primo grado.

Con memoria di risposta, si è costituita Intagliata Marisa, contestando ogni motivo di gravame e contestando soprattutto la richiesta di integrazione del contraddittorio in quanto mai avanzata nel giudizio di primo grado(ove il MIUR non si è mai costituito, essendosi costituito unicamente nel giudizio ex art. 700 CPC n. 3265/2017 Rg, definito dal Dott. C. Pittera). (All. 4,5,6,7)

In sede di gravame, Intagliata Marisa ha appunto contestato non solo la genericità del motivo riguardante il difetto di integrità del contraddittorio per la mancata individuazione dei soggetti da invocare in giudizio e la carenza di

interesse concreto dei medesimi alla partecipazione, ma soprattutto la tardività della doglianza avanzata dal MIUR, che impinge nel divieto del "ius novorum" previsto dall'art. 345 CPC.

Ha dedotto altresì l'inammissibilità della predetta richiesta di integrazione del contraddittorio atteso che per giurisprudenza di merito... << *La situazione giuridica dedotta in giudizio non costituisce rapporto plurisoggettivo a carattere unitario, poiché il bene della vita richiesto dalla ricorrente non è l'ottenimento di una sede già assegnata ad altri, bensì quello di ottenere la valutazione della propria domanda di mobilità, sulla base dei titoli e del diritto di precedenza posseduto, come previsto dalla disciplina primaria di riferimento. Non è pertanto ravvisabile un interesse personale, concreto ed attuale, in capo ai docenti che hanno ottenuto il trasferimento presso le sedi richieste da parte ricorrente, poiché il rischio di un mutamento nella valutazione della loro posizione nell'ambito delle operazioni di mobilità rappresenta solo un effetto*

indiretto dell'accoglimento della domanda avanzata nel presente ricorso, ma non costituisce una conseguenza del carattere unitario e inscindibile della situazione giuridica soggettiva vantata o dell'adempimento richiesto»(Tribunale di Termini Imerese, sent. 256/2020 del 10.6.2020).

III

Il Giudicante di seconde cure, con sentenza, ove è stata disposta il termine la riassunzione del giudizio, ha così sancito

...<< Con il primo motivo l'appellante eccepisce la nullità della sentenza di primo grado per difetto del contraddittorio nei confronti dei docenti interessati inseriti nelle graduatorie di mobilità in posizione superiore all'appellata. Il motivo è fondato. L'insegnante Intagliata Marisa nel presente giudizio ha agito per fare valere il diritto ad ottenere in via definitiva il trasferimento presso un ambito territoriale di Siracusa, ovvero in uno degli altri ambiti, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità. L'accoglimento della domanda, con l'assegnazione della sede richiesta con la domanda

di mobilità territoriale, è idonea a pregiudicare i diritti degli iscritti nelle medesime graduatorie che si trovano in posizione più favorevole a quella dell'odierna appellata e che si vedrebbero scavalcati a seguito del riconoscimento della pretesa fatta valere nel presente giudizio. L'esistenza di controinteressati emerge chiaramente dalla documentazione allegata dal Ministero appellante. Secondo il condiviso orientamento della Suprema Corte "il litisconsorzio e correlativamente l'ampiezza del contraddittorio si misurano nel concreto con riguardo alle domande proposte e agli effetti che l'eventuale accoglimento delle domande produce nella sfera di altri soggetti coinvolti, con la conseguenza che questi dovranno necessariamente partecipare al processo ogni volta che la pronuncia domandata abbia effetti sulla posizione giuridica di questi ultimi e ciò anche nell'interesse della parte attrice ad ottenere una pronuncia utiliter data, ovverosia tale da poter essere efficacemente opposta a tutti coloro cui la vicenda giuridica è inscindibilmente comune. Su tali basilari

presupposti di qualunque processo civile questa Corte ha affermato, in materia di selezioni concorsuali, che allorquando, come nella fattispecie, l'attore chieda la riformulazione della graduatoria al fine di conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, che va esclusa solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (Cass.28766/2018, 988/2017, 15981/2016, 13968/2010, 15912/2009, 14914/2008). La sentenza di primo grado va, pertanto, annullata, posto che il ricorso non è stato notificato ai litisconsorti necessari, inclusi nelle graduatorie per la mobilità territoriale cui si riferisce la domanda dell'odierna appellata. Le parti devono di conseguenza essere rimesse davanti al giudice di

primo grado, ai sensi dell'art. 353 c.p.c., richiamato dall'art. 354 c.p.c. davanti al quale il giudizio dovrà essere riassunto entro il termine perentorio di mesi tre. Si compensano le spese processuali in presenza di orientamenti contrari della giurisprudenza di merito relativamente alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 102 c.p.c. P.Q.M. La Corte definitivamente pronunciando, dichiara la nullità della sentenza di primo grado; rimette le parti davanti al giudice monocratico del lavoro del Tribunale di Siracusa e assegna il termine perentorio di mesi tre per la riassunzione del giudizio. Compensa tra le parti le spese processuali. Così deciso, nella camera di consiglio del 6.10.2022.>>

In diritto

I

Legittimità e correttezza della sentenza n. 805/2020 resa nel giudizio n. 2856/2018 RG Tribunale di Siracusa

L'odierna ricorrente ottempera all'onere della riassunzione dinanzi al Tribunale di Prime cure,

a cui chiede di pronunciarsi nel merito della presente fattispecie.

In particolare, il Giudice della riassunzione deve confermare la correttezza di quanto statuito dal Giudicante di prime cure, Dott. Filippo Favale, con sentenza n. 805.2018 resa nella causa iscritta al n. 2856.2018 Rg, laddove è stata sancito la legittimità del contenuto dell'ordinanza cautelare, relativa al trasferimento nella Provincia di Siracusa(Dott. F. Pittera), atteso che *..<< tale ordinanza cautelare non è stata reclamata ed è stata adempiuta dall'USR Sicilia, il quale ha disposto per l'a.s. 2018/2019 l'assegnazione della ricorrente nella provincia di Siracusa>>*(pag. 1 Sentenza)

Con comportamento processuale illogico, il MIUR, **pur non avendo** né reclamato l'ordinanza cautelare(*rectius*: ha spontaneamente eseguito il trasferimento della docente), pur non essendosi costituito nella fase del merito, ha impugnato la statuizione resa all'esito del giudizio di merito, ove nulla ha dedotto circa le motivazioni logico

giuridiche rese dal G.L, dott. C. Pittera, ove quest'ultimo ha evidenziato che:

<<Nella vicenda in esame, risulta dagli atti e non è contestato dalle parti che la ricorrente risulta assegnata presso l'Ambito Territoriale n. 009 della Regione Lazio, sede di Roma Lazio 9, ma non vi ha mai prestato servizio, essendole stata attribuita, al momento dell'assunzione, la sede provvisoria presso l'XI I.C. Archia di Siracusa e, successivamente, trasferita nella provincia di Sondrio nonché, in conseguenza del predetto verbale di conciliazione, assegnata presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ambito Territoriale di Roma. Tuttavia, dagli atti del giudizio risulta che la ricorrente non ha mai prestato servizio presso tale ambito (cfr. doc.6), in quanto in un primo momento le è stata attribuita la titolarità della cattedra presso I.C. Parco di Veio e, successivamente, spostata all'I.C. Goffreo Petrassi, anche qui senza mai entrare in servizio, per mancanza di disponibilità di posto.>>

Nella vicenda in esame, Intagliata Marisa ha chiesto di usufruire della precedenza per

l'assistenza al coniuge disabile in situazione di gravità, nelle procedure di mobilità straordinaria ovvero, in subordine, nella procedura di assegnazione provvisoria, alle quali la stessa ha partecipato.

Al riguardo, va osservato che la precedenza prevista dal CCNI, relativo alla mobilità straordinaria ed alle assegnazioni provvisorie, prevede una diversa graduazione dei diritti di precedenza riconosciuti ai docenti. L'Amministrazione convenuta, pur allegando le graduatorie definitive per le procedure di mobilità straordinaria e per le procedure di assegnazione provvisoria, non precisa le precedenze riconosciute ai docenti assegnati presso l'Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, tenuto conto che dallo stesso "elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo" (cfr. doc. 10 del fascicolo dell'Amministrazione Resistente) solo ad alcuni nominativi dei docenti viene associata la dicitura "Precedenza prevista dal CCNI", mentre per la maggior parte dei nominativi inseriti in elenco, il posto viene assegnato

lasciando libera la casella relativa ad eventuali
precedenze. In altri termini, l'Amministrazione
resistente avrebbe dovuto offrire un elenco dal
quale fosse possibile evincere con precisione la
presenza di docenti con diritto di precedenza
prioritario rispetto a quello vantato dalla
ricorrente che, viceversa, avuto riguardo
all'elenco dei trasferimenti in atti (doc. 10), non
consente di individuare la graduazione tra tali
diritti di precedenza e la presenza di docenti
senza alcun diritto di precedenza
nell'assegnazione dei posti, così ritenendosi non
assolto il relativo onere probatorio posto a carico
dell'Amministrazione convenuta>>.

In definitiva, il MIUR, ed in particolare,
l'Ufficio Regionale per il Lazio, non solo ha
obliterato di assegnare la cattedra di titolarità(
I.C. parco di Veio) ad Intagliata Marisa, ma
soprattutto non ha mai correttamente individuato
la graduazione dei diritti precedenza, limitandosi
ad una mera produzione di elenco dei trasferimenti,
tale che il G.L. non ha potuto evincere con

**certezza l' effettivo diritto di precedenza
spettante agli altri docenti.**

Sotto il profilo di merito, si rileva come il provvedimento del Giudicante di prime cure sia corretto sotto il profilo logico- giuridico e quindi incensurabile ha accolto il ricorso e cautelare e di merito proposto da Intagliata Marisa, ove, si reitera, il MIUR non si è costituita, nulla eccependo circa la carenza dei requisiti di legge in capo alla medesima in ordine alla richiesta di trasferimento.

=*=

II

**In via gradata, cessazione della materia del
contendere**

In via gradata, la ricorrente rileva che nell'anno 2021,2022 il resistente MIUR ha disposto il trasferimento definitivo della docente all'istituto nella scuola primaria" S. Raiti"di Siracusa, ove la stessa è stata applicata fino alla data del 2021.(All. 8)

Nel settembre 2022 Intagliata Marisa ha richiesto il pensionamento, e pertanto dal Settembre 2022 fruisce dell'emolumento pensionistico.(All. 9)

Conseguentemente, tale superiore circostanza determina in ogni caso la cessazione della materia del contendere, per essere tale ulteriore evento (Pensione) tale da eliminare la posizione di contrasto tra le parti.

=*=

Si insiste, pertanto, nell'accoglimento delle superiori deduzioni e difese, chiedendo la ricorrente che l'On.le Tribunale Adito Voglia:

- **In via preliminare**, autorizzare la notifica del presente ricorso ai controinteressati secondo i pubblici proclami nelle forme che il G.L. vorrà autorizzare in quanto risulterebbe particolarmente difficoltoso operare nelle normalità modalità di legge;
- **In punto di merito**, dichiarare la correttezza del trasferimento di Intagliata Maria nell'ambito della provincia di Siracusa e pertanto confermare le statuizioni della

sentenza di prime cure n. 805.2020, resa
all'esito del giudizio n. 2856.2028 Rg;

- **In via gradata,** dichiarare la cessazione della
materia del contendere in forza del
trasferimento nell'ambito di Siracusa di
Intagliata Marisa e del successivo
pensionamento;
- Con condanna alle spese e compensi del **fase
precedente del giudizio e del presente
giudizio, in favore dello scrivente
procuratore quale distrattario, il quale
dichiara di non avere riscosso i compensi.**

=*=

Siracusa, 19.12.2022

-Avv. Ornella Ambrogio-